



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

in collaborazione con



# Il mandato professionale e la tutela assicurativa

Monza, 29 ottobre 2009

Odcec Monza e Brianza, via Ticino 30, Monza



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## L'incarico professionale conferito al commercialista

### a) Procura o delega:

- oggetto: potere di rappresentazione conferito al c.d. procuratore o rappresentante che gli consente di agire verso terzi in nome e per conto del rappresentato;
- non è un contratto (per la sua validità non necessita accettazione) ma è un negozio unilaterale con valenza “esterna”;
- speciale (solo per determinati affari) / generale (conferita per tutti gli affari del rappresentato)
- espressa (conferimento esplicito anche verbale) / tacita (per fatti concludenti);
- revocabile /irrevocabile;
- il mero conferimento della procura non comporta obblighi per il procuratore né garantisce al rappresentato la riuscita dell'incarico.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## b) Mandato ex art. 1706 c.c.:

- oggetto: una parte assume l'obbligo di compiere uno o più atti per conto dell'altra parte;
- negozio bilaterale / contratto con valenza "interna";
- disciplina il rapporto c.d. di gestione (individuando precisi obblighi e finalità del mandato);
- con rappresentanza → è necessaria la procura; gli effetti compiuti dal mandatario si verificano in capo al mandante;
- senza rappresentanza → il mandatario agisce in nome proprio, acquista diritti e assume obblighi che poi trasferisce, con atto successivo, al mandante;
- precisa limiti e contenuti dell'incarico conferito al Professionista, anche allo scopo di definirne l'ambito delle responsabilità.

# Il mandato professionale proposto dal Consiglio nazionale

- Marco Locati -



# FACSIMILE DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

Gruppi di Studio

Tariffa Professionale

Tariffa Consulenti

Massimo Mellacina Consigliere delegato

Felice Ruscetta Consigliere codelegato

Emanuele Veneziani Consigliere codelegato

*Dicembre 2008*



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## Premessa

Il facsimile di lettera di incarico professionale è stato redatto nel modo più esaustivo possibile facendo esplicito richiamo sia a quanto previsto dalle norme del Codice Civile, dal nostro Codice deontologico nonché dalla nostra Tariffa professionale e da tutte quelle norme che hanno rilevanza per la nostra Professione (ad esempio anti riciclaggio).

Detto fac simile è stato redatto per disciplinare adeguatamente il rapporto professionale e prevede una serie di accordi e di obblighi tesi a tutelare al meglio sia il professionista sia il cliente.

Le obbligazioni disciplinate nel “fac simile” discendono da precise norme di legge.

Il documento è un ausilio per il Professionista che rimane libero di disciplinare il rapporto con il cliente nei modi ritenuti più opportuni; in ogni caso si suggerisce che, qualunque sia la “lettera di incarico professionale”, non debbano mai mancare le clausole indispensabili riferibili a:

1) oggetto dell’incarico; 2) compenso; 3) recesso; 4) norme di rinvio.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## Lettera di incarico professionale

Il sottoscritto Sig. \_\_\_ nato a \_\_\_ il \_\_\_, residente a \_\_\_ in via \_\_\_, C.F. \_\_\_, nella qualità di \_\_\_ della \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_ via \_\_\_ n. \_\_\_, part. I.V.A. n. \_\_\_\_\_, di professione \_\_\_\_\_,

### Documento di identificazione (*barrare la casella*):

Carta identità /  Passaporto /  Patente di guida /  altro .....  
rilasciato il ..... da ..... n. .... verificato dal Dott./Rag. .... (**allegato 1**)  
successivamente denominato "Cliente"

### affida

al Dott./Rag. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di \_\_\_\_\_, sez.A / sez.B con il n. \_\_\_\_\_, che opera in proprio/quale associato dello studio \_\_\_\_\_ successivamente denominato "Professionista",  
il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 1) Oggetto dell'incarico (elencare dettagliatamente)<sup>1</sup>

---

---

---

---

---

---

---

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente della cui attività sarà in ogni caso direttamente e personalmente responsabile nei confronti del Cliente.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



<sup>1</sup> (*barrare la casella*):

- amministrazione di aziende
- amministrazione di patrimoni e di beni
- custodia e conservazione di beni
- custodia e conservazione di aziende
- liquidazione di aziende
- perizie, valutazioni e pareri
- revisioni contabili
- impianto e tenuta contabilità
- redazione bilancio
- regolamento e regolazione di avarie
- funzioni di sindaco nelle società
- funzioni di revisore in enti pubblici
- arbitrati
- composizioni amichevoli
- consulenza contrattuale
- assistenza tributaria
- rappresentanza tributaria

- operazioni societarie:
  - costituzioni di enti e aumenti di capitale sociale
  - trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società
  - assistenza societaria continuativa e generica
- consulenza tributaria
- sistemazioni di interessi:
  - tra eredi
  - patrimoniali
  - tra famigliari
- consulenze e assistenze varie:
- consulenza economica-finanziaria
- consulenze aziendali particolari
- consulenza aziendale continuativa e generica
- se “altro” specificare.....



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 2) Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito *[in alternativa]*

a) *[nel caso di prestazione continuativa]* fino al 31 dicembre \_\_\_\_\_, con rinnovo tacito annuale. Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell'anno in corso.

b) *[nel caso di prestazione limitata al compimento di una singola pratica]* fino alla conclusione della prestazione.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



### 3) Compenso

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano, oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del cliente, gli onorari: *[in alternativa]*

a) Preconcordati<sup>2</sup> nella misura di euro \_\_\_\_\_ da corrispondersi \_\_\_\_\_

L'onorario preconcordato nella misura che precede

comprende  non comprende

la maggiorazione di cui all'articolo 23 e le indennità di cui all'articolo 19 della Tariffa professionale.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



### 3) Compenso (segue)

b) preconcordati<sup>2</sup> a tempo sulla base di un importo di euro .... /ora per il Professionista e di euro.../ora per il collaboratore/sostituto/dipendente di studio.

L'onorario preconcordato a tempo

comprende

non comprende

la maggiorazione di cui all'articolo 23 e le indennità di cui all'articolo 19 della Tariffa professionale.

c) determinati in base alla Tariffa professionale vigente.

*[solo per gli onorari indicati alle lettere a) e b)].* Gli onorari saranno adeguati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT.

<sup>2</sup> Onorario preconcordato → esclusioni da Tariffa:

- funzioni di Sindaco nelle società (art. 37);
- funzioni di revisori in Enti Pubblici (art. 38).

### 3) Compenso (segue)

Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d'incarico<sup>3</sup> i corrispondenti onorari saranno determinati come segue:

- sulla base della tariffa professionale in vigore al momento dello svolgimento dell'incarico;
- sulla base di un accordo ulteriore fra le parti.

Al Professionista è riconosciuto, a titolo di anticipo sulle spese da sostenere, l'importo di euro \_\_\_\_\_.

<sup>3</sup> quali le prestazioni previste ex artt. 28 (curatore fallimentare: requisiti per la nomina), 40 e 41 (membro del comitato creditori: nomina e funzioni\*), 67 e 182 bis (predisposizione e attestazione accordi/piani di ristrutturazione del debito), 192 (commissario liquidatore: nomina) L. Fall..



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## \* Art. 40 L. Fall.: nomina del comitato dei creditori

Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.


Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni a uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## **\*Art. 41 L. Fall.: funzioni del comitato dei creditori**

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.


In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma.

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI




## Art. 2407 c.c.: Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## Professionista membro del comitato creditori:

Art. 40, ult. comma, L.F. → “Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni a uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato”.

“Delegare” → Forma della delega ?

- Procura ?
- Mandato ?

No semplice delega, perché non potrebbe comportare le responsabilità previste dall'art. 2407 c.c.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



### 3) Compenso (segue)

Il Professionista, durante il corso della prestazione, può richiedere acconti sui compensi, in misura non superiore alla percentuale del \_\_\_\_ % sugli onorari fino a quel momento maturati, che dovranno essere saldati entro \_\_\_\_\_ giorni dalla richiesta.

I compensi indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al netto dell'I.V.A. e del contributo previdenziale.

Al Professionista è riconosciuto, a titolo di anticipo sulle spese da sostenere, l'importo di euro \_\_\_\_\_.

Il Professionista, durante il corso della prestazione, può richiedere acconti sui compensi, in misura non superiore alla percentuale del \_\_\_\_ % sugli onorari fino a quel momento maturati, che dovranno essere saldati entro \_\_\_\_\_ giorni dalla richiesta.

I compensi indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al netto dell'I.V.A. e del contributo previdenziale.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 4) Obblighi del Professionista

- a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
- b) Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.
- c) Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio sia nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 5) Obblighi del Cliente

a) Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

*[Nelle prestazioni continuative si suggerisce di redigere un allegato in cui specificare modalità e termini di consegna della documentazione].* A tal fine, il Professionista dichiara ed il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto.

La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente, intendendo le parti per ritardo l'inutile decorso del termine di ..... giorni antecedenti la scadenza dell'adempimento.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 5) Obblighi del Cliente (segue)

b) Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.

c) Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

d) In considerazione della necessità di instaurare un costante rapporto di collaborazione che consenta al Professionista di adempiere alle proprie obbligazioni con la necessaria tempestività, il Cliente si obbliga a consentire al Professionista, ove del caso, di conoscere tutte le informazioni dallo stesso richieste, informazioni che resteranno comunque coperte dal segreto professionale.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 5) Obblighi del Cliente (segue)

e) Il Cliente si rende disponibile a consegnare al Professionista una copia degli atti e dei documenti contenuti nel proprio archivio inerenti alle singole pratiche affidategli, ad esclusione di quelli di natura strettamente riservata.

f) Il Cliente individua nella persona del Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_ il soggetto che sarà in contatto e reciproco coordinamento con il Professionista, nel pieno rispetto dei fini e delle linee adottate con il Cliente nonché, naturalmente, della normativa vigente.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 6) Antiriciclaggio

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il professionista incaricato ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 16 e seguenti<sup>4</sup>, attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e adempirà a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto.

<sup>4</sup> oltre agli obblighi di adeguata identificazione.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 7) Interessi di mora

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente punto 3), saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge<sup>5</sup> → ai sensi dell'art. 10 del Tariffario.

<sup>5</sup>Art. 10 della Tariffa Dottori/Commercialisti: Termine di pagamento delle parcelle → Trascorsi 3 mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

Tasso interessi legale anno in corso: 3%



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 8) Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera d'incarico (punto 5) si sia protratto per oltre \_\_\_\_\_ giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente, sempre fatta salva l'avvenuta consegna della necessaria documentazione.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 9) Recesso

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. È convenuto tra le parti quale giusta causa di recesso il mancato adempimento nei termini degli obblighi di cui al punto 5). Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di almeno quindici (15) giorni.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando l'incarico conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 10) Polizza assicurativa

Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile, contro i rischi professionali, con apposita polizza n. \_\_\_\_\_ contratta con la Compagnia di Assicurazioni \_\_\_\_\_.

→ Il Professionista dichiara di essere attualmente assicurato per la responsabilità civile, contro i rischi professionali, con apposita polizza n. \_\_\_\_\_ contratta con la Compagnia di Assicurazioni \_\_\_\_\_.

Importi massimali di polizza.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 11) Clausola di conciliazione e Arbitrato<sup>6</sup>

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione da parte dell'Organismo di Conciliazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. \_\_\_\_\_ del Registro degli Organismi di Conciliazione, in base al relativo Regolamento di Conciliazione, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Conciliazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Conciliazione la risoluzione della controversia con un arbitrato *rituale / irrituale* procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto / secondo equità.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 6 Convenzione di Arbitrato

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 12) Registrazione

Essendo i corrispettivi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione del presente contratto è soggetta ad imposta fissa.

## 13) Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

## 14) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 15) Protezione dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche il Cliente autorizza lo studio al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

→ Il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa<sup>6</sup> ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso al trattamento dei dati personali effettuato dal Professionista (titolare del trattamento) e di essere consapevole che lo stesso detiene dati personali che vengono utilizzati per l'attività di cui al presente contratto e che, per le stesse finalità, possono essere oggetto di comunicazione a terzi.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## 15) Protezione dei dati personali (segue)

In particolare il cliente attesta di essere stato informato circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento;
- il diritto di cui all'art. 7, comma IV, D. Lgs 196/03 di potersi opporre al trattamento dei dati personali.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



Luogo, \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Il Cliente \_\_\_\_\_

Il Professionista \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

3) “Compenso”;

5) “Obblighi del Cliente”;

7) “Interessi di mora”;

8) “Clausola risolutiva espressa”;

9) “Recesso”;

11) “Convenzione di arbitrato.”

Il Cliente \_\_\_\_\_

→ non sono vessatorie



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI




## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196**

Al sensi e per dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

### **1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati consiste in qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati. In particolare formano oggetto di trattamento sia i dati personali sia i dati sensibili (ovvero i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Il trattamento è strettamente necessario e finalizzato all'elaborazione/predisposizione delle dichiarazioni del contribuente ai fini fiscali (quali modello 730 e modello Unico) e, comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento degli incarichi professionali affidati allo *studio / società di consulenza*, con esclusione di qualsivoglia utilizzazione diversa e/o configgente con gli interessi del Cliente (Interessato). Il trattamento, in ogni caso, non supererà il periodo necessario al perseguimento degli scopi di cui al presente punto.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## **6<sup>o</sup>INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196** **(segue)**

### **2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza richieste dalle legge, sia mediante supporto cartaceo sia con l'ausilio di mezzi informatici, collegati o meno in rete, accessibili da personale espressamente incaricato. Il trattamento sarà svolto direttamente dal Titolare e/o da soggetti facenti parte dell'organizzazione dello stesso in qualità di Responsabili e/o Incaricati del trattamento.

### **3) CONFERIMENTO DEI DATI**

Ferma l'autonomia dell'interessato, il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al precedente punto 1) deve intendersi quale mera facoltà e non obbligo.

### **4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

In mancanza di conferimento dei dati personali da parte dell'interessato gli incarichi e/o le prestazioni professionali richieste nonché la prosecuzione di quelli/e in corso potranno non essere accettati e/o continuati.

### **5) COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al precedente punto 1), a soggetti pubblici e/o privati ed ai soggetti in quelle stesse sedi preposti al loro recepimento e/o trattamento.

### **6) DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati non saranno soggetti a diffusione.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## **6<sup>o</sup>INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196** **(segue)**

### **7) TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il titolare del trattamento è \_\_\_\_\_. Il responsabile del trattamento (n.d.r. NOMINA FACOLTATIVA) è \_\_\_\_\_.

### **8) DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall'art. 9 del suddetto decreto.

### **CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'interessato, in qualità di conferente l'incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ed informato dei propri diritti, acconsente a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili di cui all'art. 26 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa.

Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta inviata al titolare del trattamento dati al seguente indirizzo:

..... *(indicare l'indirizzo del Titolare del trattamento)*

..... *(inserire il nome della Città), lì ..... (inserire la data)*

L'interessato

..... *(far sottoscrivere dall'interessato)*



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



## Clausola Claims Made

→ delimita l'operatività della garanzia ai danni denunciati entro il periodo di vigenza della polizza e/o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto ("periodo di ultrattività" o di "garanzia postuma") anche se il fatto generatore del danno o il danno stesso si sono già verificati al momento dell'inizio della copertura (il periodo temporale pregresso all'interno del quale sono garantiti i fatti in quel tempo accaduti è detto "periodo di retroattività" o di "garanzia pregressa").

→ introduce una definizione convenzionale di sinistro, conferendo rilevanza non già alla data di accadimento del "fatto" che è causa del danno ma alla data della richiesta di risarcimento (il claim) del terzo danneggiato verso l'assicurato o, in casi meno frequenti, della denuncia di sinistro di quest'ultimo all'assicuratore.

### Giurisprudenza

Vessatorietà della clausola → Sent. Cassazione Civile, n. 5624 del 2005;

Nullità della clausola → Sent. Tribunale di Roma, n. 16975 del 2006 "in quanto rappresenta l'assicurazione di un "rischio putativo (supposed risk)", ovvero "un rischio mai esistito o già cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo".